

(N. 1783-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DELL' 11 LUGLIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 1951

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni
e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame riguarda una proroga di termini entro i quali si prescrive l'azione della Finanza nei confronti sia della rettifica delle dichiarazioni presentate sia per gli accertamenti ai contribuenti che non hanno a suo tempo provveduto alla presentazione della prescritta dichiarazione ai fini della applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio.

Come si ricorderà le disposizioni in materia di imposte straordinarie sul patrimonio, dal 1947 in poi, attraverso numerosi provvedimenti legislativi subirono notevoli rifacimenti e modifiche fino a che soltanto nel 1950, con il decreto presidenziale 9 maggio 1950, n. 203,

furono riunite in un testo unico tutte le disposizioni riguardanti tali imposte, sparse in provvedimenti legislativi precedenti.

Inizialmente l'azione della Finanza per rettificare le dichiarazioni poteva essere esercitata entro il 31 dicembre 1949, mentre il termine per eseguire gli accertamenti d'ufficio scadeva il 31 dicembre 1951. Successivamente con legge 23 dicembre 1948, n. 1451, i suddetti termini vennero prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1951 ed al 31 dicembre 1952 e furono inseriti nell'articolo 67 del citato testo unico.

Il laborioso assestamento della legislazione relativa alle imposte straordinarie sul patrimonio — come è detto nella relazione ministeriale — ha considerevolmente influito sulla

applicazione delle imposte stesse causando un ritardo nel lavoro di accertamento e determinando la necessità di una nuova proroga di un anno dei due termini previsti nell'articolo 67 suddetto.

Nel valutare le circostanze che hanno determinato la richiesta di questa nuova proroga va tenuto presente anche che:

1° la stessa struttura personale e globale dell'imposta richiede una paziente e laboriosa preparazione degli accertamenti;

2° è necessario, prima di arrivare all'accertamento definitivo, procedere ad una o, talvolta, più procedure provvisorie;

3° la pubblicazione della legge sulla perequazione tributaria assegna nuovi compiti delicati ed onerosi agli Uffici finanziari mentre, proprio in questa fase di riorganizzazione ver-

rebbero a cadere le scadenze dei termini prescrizionali.

Tenendo conto delle suddette ragioni e considerando pure che l'accoglimento della richiesta di proroga, contenuta in limiti prudenti e moderati, può permettere la possibilità, corrispondente ad una profonda esigenza di giustizia, di estendere l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio ad altri contribuenti con conseguente notevole vantaggio per l'Erario, la Commissione di finanza e tesoro vi propone l'approvazione del disegno di legge esprimendo però l'avviso che non possa essere accolta per l'avvenire nessun'altra richiesta di ulteriore proroga ai termini stabiliti nel disegno di legge in esame.

VALMARANA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 67 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è sostituito dal seguente:

« L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1952.

« Entro il 31 dicembre 1953 si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione ».